



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/07/2010

=====

ADDI' 24/07/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

FOLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BJONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	ZAPPALA'	Stefano	"
CETICA	Stefano	"	ZEZZA	Maria	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** COMISSIS

ASSENTI: MALCOTTI

DELIBERAZIONE N. 351

Oggetto:

<<Req. (CE) n. 1234/2007 - D.M 23 gennaio 2006 - "Programma finalizzato al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura" - Approvazione criteri e modalità per la presentazione delle domande afferenti il Sottoprogramma operativo Regione Lazio - Annualità 2009 - 2010. Sottoazioni a4 - d3>>. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 258 del 5 marzo 2010.



351 24 LUG. 2010 R

OGGETTO: <<Reg. (CE) n. 1234/2007 – D.M 23 gennaio 2006 – “Programma finalizzato al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura” - Approvazione criteri e modalità per la presentazione delle domande afferenti il Sottoprogramma operativo Regione Lazio – Annualità 2009 - 2010. Sottoazioni a4 – d3>>. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 158 del 5 marzo 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6;


VISTO il regolamento regionale 06 settembre 2002, n. 1;

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il Reg. (CE) n. 917/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell’apicoltura;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 23 gennaio 2006 di attuazione dei predetti regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 158, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 59 al Bollettino Ufficiale n. 11 del 20 marzo 2010, recante: <<Reg. (CE) n. 1234/2007 – D.M 23 gennaio 2006 – “Programma finalizzato al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura” - Approvazione criteri e modalità per la presentazione delle domande afferenti il Sottoprogramma operativo Regione Lazio – Annualità 2009 - 2010. Sottoazioni a4 – d3>>.



351 24 LUG. 2010 *R*

VISTO l'allegato alla citata D.G.R. n. 158/2010, in particolare:

- l'articolo 5, punto 8, secondo capoverso, prevede che il prelievo dei campioni dei prodotti dell'alveare da sottoporre ad analisi debba essere operato dai tecnici incaricati di svolgere l'assistenza tecnica;
- l'articolo 5, punto 8, quinto capoverso, dispone che la realizzazione del programma relativo alla sottoazione a4 deve coinvolgere complessivamente nell'attività almeno numero 100 apicoltori;
- l'articolo 5, punto 9, quarto capoverso, prevede una indennità chilometrica pari ad € 1,313 per l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei tecnici;
- l'articolo 6, punto 8, quarto capoverso, prevede che i campioni da sottoporre ad analisi debbano provenire solo da aziende apistiche rientranti nel programma previsto dalla sottoazione a4 - Assistenza tecnica alle aziende”;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale C1241 del 3 giugno 2010, con la quale è stata affidata l'attuazione delle sottoazioni “a4” e “d3” ed approvate le modalità di realizzazione dei relativi programmi;

PRESO ATTO della nota prot. n. 6696 del 2 luglio 2010 con la quale l'Istituto Zootecnico Sperimentale fa presente che il limitato periodo (giugno e luglio 2010) a disposizione per la realizzazione del programma non ha consentito di raggiungere l'adesione delle previste n. 100 aziende, bensì di n. 66, e quindi chiede che venga autorizzato lo svolgimento del programma di assistenza tecnica pur in presenza di un numero di aziende agricole coinvolte inferiore a quello previsto;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0000293/2010 del 30/06/2010 con la quale il C.R.M. - Centro Ricerche Miele - Dipartimento di Biologia dell'Università di Roma “Tor Vergata”, in considerazione del mancato raggiungimento del numero di 100 aziende aderenti al programma di assistenza tecnica come sopra specificato, chiede che venga autorizzato il prelievo dei campioni di miele anche presso le aziende apistiche non aderenti al predetto programma, al fine di raggiungere il n. di 300 campioni previsto all'articolo 2, punto 3, quinto capoverso, dell'Allegato alla richiamata determinazione dipartimentale C1241 del 3 giugno 2010. A tal fine il citato C.R.M. propone di affidare la raccolta dei campioni alle Associazioni apistiche;

PRESO ATTO che per mero errore, al sopra richiamato articolo 5, punto 9, quarto capoverso, dell'Allegato, è stato omissivo di indicare che l'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio da parte dei tecnici è pari a un quinto (1/5) del prezzo medio convenzionale della benzina senza piombo;

RITENUTO di dover provvedere ad apportare, alla richiamata deliberazione n. 158/2010, le sotto indicate modifiche ed integrazioni:

- all'articolo 5, punto 8, secondo capoverso, dell'Allegato, dopo le parole: “..... degli apicoltori che aderiscono al programma di assistenza tecnica”, sono aggiunte le parole: “I campioni possono essere prelevati anche in aziende apistiche che non hanno aderito al programma di assistenza tecnica, ed il prelievo deve essere effettuato dai tecnici che



351 24 LUG. 2010 R

svolgono il suddetto programma e anche dalle Associazioni apistiche. In tal caso, le aziende devono comunque essere in possesso del codice aziendale ed in regola con la denuncia del alveari ai sensi della vigente normativa in materia. In fase di accettazione dei campioni deve essere data la precedenza a quelli provenienti dalle aziende aderenti al suddetto programma”;

- all'articolo 5, punto 8, dell'Allegato, il quinto capoverso è soppresso;
- all'articolo 5, punto 9, quarto capoverso, dell'Allegato, le parole: “..... una indennità pari al prezzo medio convenzionale della benzina senza piombo” vengono sostituite con le parole: “una indennità pari a un quinto (1/5) del prezzo medio convenzionale della benzina senza piombo”;

- all'articolo 6, punto 8, il quarto capoverso, dell'Allegato, è sostituito con il seguente:
“Saranno sottoposti ad analisi solo i campioni provenienti dalle aziende apistiche del Lazio, sia quelle aderenti al programma di assistenza tecnica (A.T.) di cui all'articolo 5, punto 8, dell'Allegato, sia quelle non aderenti. I campioni possono essere prelevati dai tecnici che svolgono il programma di A.T. ed anche dalle Associazioni apistiche. In fase di accettazione dei campioni deve essere data la precedenza a quelli provenienti dalle aziende aderenti al programma di A.T.. In ogni caso, tutte le aziende che usufruiscono delle analisi devono comunque essere in possesso del codice aziendale ed in regola con la denuncia del alveari ai sensi della vigente normativa in materia”.

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità



DELIBERA

in conformità con le premesse,

di apportare, alla richiamata deliberazione n. 158/2010, le sotto indicate modifiche ed integrazioni:

- all'articolo 5, punto 8, secondo capoverso, dell'Allegato, dopo le parole: “..... degli apicoltori che aderiscono al programma di assistenza tecnica”, sono aggiunte le parole: “I campioni possono essere prelevati anche in aziende apistiche che non hanno aderito al programma di assistenza tecnica, ed il prelievo deve essere effettuato dai tecnici che svolgono il suddetto programma e anche dalle Associazioni apistiche. In tal caso, le aziende devono comunque essere in possesso del codice aziendale ed in regola con la denuncia del alveari ai sensi della vigente normativa in materia. In fase di accettazione dei campioni deve essere data la precedenza a quelli provenienti dalle aziende aderenti al suddetto programma”;

- all'articolo 5, punto 8, dell'Allegato, il quinto capoverso è soppresso;
- all'articolo 5, punto 9, quarto capoverso, dell'Allegato, le parole: “..... una indennità pari al prezzo medio convenzionale della benzina senza piombo” vengono sostituite con le parole: “una indennità pari a un quinto (1/5) del prezzo medio convenzionale della benzina senza piombo”;



351 24 LUG. 2010 *R*

- all'articolo 6, punto 8, il quarto capoverso, dell'Allegato, è sostituito con il seguente:

"Saranno sottoposti ad analisi solo i campioni provenienti dalle aziende apistiche del Lazio, sia quelle aderenti al programma di assistenza tecnica (A.T.) di cui all'articolo 5, punto 8, dell'Allegato, sia quelle non aderenti. I campioni possono essere prelevati dai tecnici che svolgono il programma di A.T. ed anche dalle Associazioni apistiche. In fase di accettazione dei campioni deve essere data la precedenza a quelli provenienti dalle aziende aderenti al programma di A.T.. In ogni caso, tutte le aziende che usufruiscono delle analisi devono comunque essere in possesso del codice aziendale ed in regola con la denuncia del alveari ai sensi della vigente normativa in materia".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 27 LUG. 2010

